

STATUTO

**PER TE PER SEMPRE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE-ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELSARDO SS CORSO ITALIA
131

Numero REA: SS - 193620

Codice fiscale: 02654850904

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

	fiscali vigenti in materia di cooperazione e, in particolare,	
	l'esenzione da imposta di bollo per il presente atto, trattan-	
	dosi di atto costitutivo di società cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 19 della Tabella, allegato b), del D.P.R. 26 ottobre	
	1972, n. 642.	
	ARTICOLO 10	
	La società è retta dalle norme contenute nel seguente Statuto	
	Sociale.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata " PER	
	TE PER SEMPRE Società Cooperativa Sociale-Onlus ", con sede in	
	Castelsardo.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	

	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa, conformemente alla legge n. 381/1991, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari-assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1,	
	lett. a) della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-	
	tivi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà so-	
	ciale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei	
	soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei	

parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovrà rispettare i vincoli previsti dall'art. 2514 del C.C.

Al riguardo la Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione

dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 – Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, in forma diretta, in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente riconosciute per conto di enti pubblici o privati:

- la realizzazione e gestione di strutture per la prestazione di servizi socio-sanitari, assistenziali e socio-educativi, attinenti al benessere psichico e fisico della persona e al campo della medicina naturale;

- la realizzazione e gestione di strutture, nonché beni mobili e immobili in genere da destinare all'uso di cliniche mediche, poliambulatori, centri medici e sanitari di ogni tipo, laboratori e centri di diagnostica, centri fisioterapici e di riabilitazione fisica e psico-neuro motoria;

- l'assistenza anche domiciliare o residenziale in relazione agli anziani, ed a individui in difficoltà fisica, psichica e sociale e o ai minori, e più in generale a tutto ciò che concerne al benessere psico-fisico della persona;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di prevenzione e cura e riabilitazione nel campo sanitario, fisico e psichico

	nonché di corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico-	
	professionale, di convegni, seminari, gruppi di studio atti-	
	nenti l'educazione sanitaria, fisica e psichica e della salute	
	in genere;	
	- l'organizzazione e la gestione di mostre, fiere e musei cir-	
	ca l'attività sociale;	
	- la produzione e pubblicazione di articoli, libri, recensioni	
	o materiale didattico in genere;	
	- l'acquisto e vendita di prodotti sanitari, estetici e di cu-	
	ra nonché l'acquisto e la vendita di ogni altro prodotto con-	
	nesso all'attività sociale;	
	- la costituzione e l'organizzazione di ogni altra attività	
	che si ritenga opportuna per il raggiungimento degli scopi so-	
	ciali;	
	- acquistare o prendere in affitto e/o locazione o in uso gra-	
	tuito, aree, fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, ap-	
	parecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro occorre al-	
	la Cooperativa per le proprie attività aziendali e sociali;	
	- promuovere e gestire corsi di formazione di qualsiasi tipo	
	per italiani e stranieri sia utilizzando fondi pubblici che	
	attraverso finanziamenti privati;	
	- promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, studi	
	e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle	
	"fasce deboli" in genere.	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni attività connessa o affine	

a quelle sopraelencate.

La Cooperativa potrà altresì compiere, non come attività prevalente ma esclusivamente per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

La Cooperativa non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico e pertanto sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs. 23 luglio 1996 n.415, le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs.24/2/98 n.58.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo

tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione plurienale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci operatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1)- soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2)- soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3)- soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice

	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	
	tivo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	

12 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai
momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della
Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazio-
ne all'attività economica della stessa, finalizzati al
proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-
nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della
sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei
soci cooperatori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,
se trattasi di persona fisica:

a)- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettro-	
	nica e numero di fax;	
	b)- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c)- l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	d)- la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	e)- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f)- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola compromissoria contenuta nell'articolo 38 del presen-	
	te statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la doman-	

da;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Conferimenti e Quote

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere

superiore ai limiti di legge.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

a)- al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-
ministrativo;

b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-
lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-
missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-
fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-
mento o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e
fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-
dere il socio:

	a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b)- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c)- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-	
	so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per	
	la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi	
	in dettaglio in apposito regolamento;	
	d)- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione e trasmettere, non oltre i seguenti dieci	
	giorni, la relativa comunicazione al socio mediante raccoman-	
	data con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	

nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a)- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b)- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a cinque giorni per adeguarsi;

c)- previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro cinque giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d)- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

e)- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con
	avviso di ricevimento.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione all'arbitro ai sensi dell'articolo 38 del presente
	statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-
	cio del provvedimento di esclusione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	Art. 13 - Morte del socio
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Art. 14 - Rimborso della quota
	I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-
	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-
	de il valore nominale delle quote e il rimborso del soprap-

	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Co-
	operativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del
	capitale ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del
	codice civile.
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o
	l'esclusione del socio.
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni
	dall'approvazione del bilancio.
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
	sponsabilità dei soci cessati
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore
	dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto,
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
	vo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere
	b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-
	lamento.
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-

borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n.59.

Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 20 - Diritti dei soci sovventori

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a)- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b)- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c)- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d)- i voti spettanti al socio sovventore saranno determinati in assemblea al momento dell'ingresso del socio sovventore in cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e)- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi cin-

que anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decor-	
renza del recesso è fissata dalla data di ricezione della no-	
tifica del recesso stesso.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 21 - Elementi costitutivi	
Il patrimonio della società è costituito:	
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
a)- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappre-	
sentati da quote di valore minimo pari ad Euro 50,00 (cincuan-	
ta virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da cia-	
scun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
b)- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
ti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente	
non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
ci deceduti;	
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;	
4) dalla riserva straordinaria;	
5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
sta per legge.	
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	

sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 23 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a)- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b)- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c)- a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 - Ristorni

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

a)- l'Assemblea dei soci;

b)- l'Organo amministrativo;

c)- l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 26 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

a)- approva il bilancio e destina gli utili;

b)- delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-
ventori;

c)- procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;

d)- procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente
del Collegio Sindacale;

e)- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-
ministratori ed ai Sindaci;

f)- delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-
ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto
costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-
ci;

g)- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

h)- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi
dell'articolo 24 del presente statuto;

i)- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

j)- approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-
sto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-
terni;

k)- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei

Sindaci;

l)- nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento

della liquidazione;

m)- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli

argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che

rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua

approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti

punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-

cati all'articolo 27.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che

l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la

trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-

meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano

alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-

stratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza

ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-

chiesta.

Art. 27 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con

avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e

l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei membri dell'Organo di

Controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 29.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 29 - Voto ed intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblies hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di due vo-

ti come deliberato in assemblea al momento dell'ingresso in cooperativa.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a)- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b)- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c)- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d)- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-

sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal

Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 31 - Amministrazione

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 32 - Compiti dell'Organo amministrativo

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 60 (sessanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o

e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione

degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 - Integrazione dell'Organo amministrativo

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 35 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 36 - Rappresentanza

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-

te ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

1. La società può nominare un organo di controllo od un revisore. L'organo di controllo può essere costituito o da un sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria; in tal caso si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

2. La struttura e i membri dell'organo di controllo sono deci-

37 di 40

38 di **40**

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della coopera-	
	tiva, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Art. 43 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative" e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, a norma dell'articolo	
	2519, secondo comma, del medesimo codice si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità	
	limitata, nonché le disposizioni sulle Onlus, in quanto la co-	
	operativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di	
	utilità sociale, ai sensi dell'art.10 comma 8 del d.lgs 4 di-	
	cembre 1997 n.460.	
	Richiesto ho ri-	
	cevuto quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte	
	da persona di mia fiducia, a mano e con mezzi elettronici, e	